



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 29 DICEMBRE 2005

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 NOVEMBRE 2005 - N. VIII/74 (5.3.1)
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco naturale dell'Adamello ai sensi dell'art. 4
della l.r. 1 dicembre 2003, n. 23 3

Anno XXXV - N. 301 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003011)

(5.3.1)

D.c.r. 22 novembre 2005 - n. VIII/74**Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale dell'Adamello ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1 dicembre 2003, n. 23**

Presidenza del vice Presidente Enzo Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

- la legge regionale 16 settembre 1983, n. 79 (Istituzione del Parco naturale dell'Adamello);

- la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 23 (Istituzione del Parco naturale dell'Adamello);

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

- la d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6632 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Adamello);

Viste:

- la d.g.r. 21 gennaio 2005, n. 7/20294 concernente la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale dell'Adamello ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1 dicembre 2003, n. 23;

- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 8/206 concernente la riassunzione di atti presentati nel corso della VII legislatura e non approvati dal Consiglio nel corso della medesima;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare il Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale dell'Adamello costituito dai seguenti elaborati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- Allegato 1 - Norme tecniche di attuazione;

- Allegato 2 - Parco naturale dell'Adamello - Planimetria generale: azzonamento (scala 1:25.000) costituita da n. 1 foglio;

- Allegato 3 - Parco naturale dell'Adamello - Planimetria generale: i siti di importanza comunitaria (scala 1:25.000) costituita da n. 1 foglio;

2. di disporre che per quanto non specificamente previsto dal piano di parco naturale si applica la normativa prevista per il parco regionale di cui ai titoli I, II, III IV e V del Piano territoriale di coordinamento regionale.

Il vice Presidente: Enzo Lucchini

I consiglieri segretari:

Ferrazzi - Bonfanti

Il segretario

dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

----- • -----

ALLEGATO 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**INDICE****TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE**

Art. 1 - Ambito e contenuti del piano territoriale

Art. 2 - Elaborati del piano territoriale

Art. 3 - Valutazione ambientale strategica

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI DI TUTELA

Art. 4 - Suddivisione e simbologia della planimetria generale

Art. 5 - Siti di importanza comunitaria

TITOLO III**DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO**

Art. 6 - Disposizioni comuni

Art. 7 - Zona di riserva naturale integrale (SIC IT2070003)

Art. 8 - Zone di riserva naturale orientata

Art. 9 - Zone di riserva naturale parziale

Art. 10 - Zona prati terrazzati

Art. 11 - Zone umide e torbiere

Art. 12 - Aree sciabili

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Repressione degli interventi abusivi e sanzioni amministrative

Titolo I**NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE****Art. 1 - Ambito e contenuti del piano territoriale**

1. Il piano disciplina, nell'ambito del parco regionale, le aree comprese nel parco naturale istituito con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 23, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e all'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. La disciplina di tali aree ha valore ed effetti di piano territoriale regionale, urbanistico e paesistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l. 394/1991, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 145, comma 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2 - Elaborati del piano territoriale

1. Il piano territoriale del parco naturale si compone dei seguenti elaborati:

a) Norme tecniche di attuazione;

b) Parco naturale dell'Adamello - Planimetria generale: azzonamento (scala 1:25.000) costituita da 1 foglio;

c) Parco naturale dell'Adamello - Planimetria generale: i siti di importanza comunitaria (scala 1:25.000) costituita da 1 foglio.

Art. 3 - Valutazione ambientale strategica

1. Per i piani, i programmi e i regolamenti attuativi del presente piano si applicano le disposizioni contenute nella direttiva 2001/42/CEE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Titolo II**AMBITI TERRITORIALI DI TUTELA****Art. 4 - Suddivisione e simbologia della planimetria generale**

1. La planimetria generale di piano suddivide il territorio, ai fini della tutela ambientale e paesistica, in tre successivi orizzonti altitudinali:

a) orizzonte del paesaggio antropico;

b) orizzonte del paesaggio alpestre;

c) orizzonte del paesaggio culminale.

2. Nella planimetria generale di parco naturale, con apposito segno grafico, sono indicati:

a) il confine del parco naturale, istituito con l.r. 23/2003;

b) i confini delle seguenti zone di riserva naturale, così classificate:

1) zona di riserva naturale integrale «Val Rabbia e Val Gallinera»;

2) zone di riserva naturale orientata «Val Gallinera-Avio-
lo», «Lago d'Arno», «Alto Cadino-Val Fredda»;

- 3) zona di riserva naturale parziale morfopaesistica e biologica «Adamello»;
 - 4) zone di riserva naturale parziale biologica «Torbiere del Tonale» e «Torbiere di Val Braone»;
 - 5) zone di riserva naturale parziale zoologico-forestale «Boschi di Vezza e Vione», «Piz d'Olda-Pian della Regina», «Frisozzo-Re di Castello»;
 - 6) zona di riserva naturale parziale morfopaesistica e botanica «Badile-Tredenusa»;
 - 7) zona di riserva naturale parziale botanica «Marser-Bos».
3. Nella planimetria generale di piano, con appositi simboli grafici, sono altresì individuati:
- a) ambiti di tutela biologica;
 - b) ambiti per l'esercizio dello sci;
 - c) punti attrezzati;
 - d) siti di importanza comunitaria;
 - e) zona prati terrazzati;
 - f) zone umide e torbiere.

Art. 5 - Siti di importanza comunitaria

1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (pubblicata sulla G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono stati individuati, con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE) e con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7. - Obiettivo 9.5.7.2), i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2003)4957 in data 22 dicembre 2003 (elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina):

Denominazione	Codice Sito Natura 2000
Torbiere del Tonale	IT2070001
Val Rabbia e Val Gallinera	IT2070003
Monte Marsar - Corni di Bos	IT2070004
Pizzo Badile - Alta Val Zumella	IT2070005
Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro	IT2070006
Vallone del Forcel Rosso	IT2070007
Cresta Monte Colombé - Cima Barbignaga	IT2070008
Versanti dell'Avio	IT2070009
Piz Olda - Val Malga	IT2070010
Torbiere di Val Braone	IT2070012
Ghiacciaio dell'Adamello	IT2070013

2. Nei S.I.C. sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati devono favorire:

- a) la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuate dalla Direttiva 92/43/CEE;
- b) la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
- c) la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli.

3. Per mantenere in uno stato di conservazione sufficiente l'insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, costituiscono documenti di riferimento la d.g.r. 20 aprile 2001, n. 4345 (Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia) e le successive indicazioni gestionali relative ai Siti di importanza comunitaria che saranno approvate dalla Giunta regionale.

4. Negli stessi S.I.C., fatte salve le disposizioni di cui al d.P.R. 357/1997, valgono oltre ai divieti ed alle prescrizioni delle zone del presente piano, le seguenti disposizioni articolate per i singoli habitat presenti:

a) «Torbiere del Tonale» - SIC IT2070001

Tutti gli interventi previsti all'interno o nelle aree limitrofe e nell'ambito del bacino imbrifero del sito stesso, con particolare riferimento agli interventi di drenaggio e captazione idrica, sono da sottoporre a valutazione di incidenza. La scelta delle sementi da impiegare nelle opere di inerbimento nell'ambito del comprensorio sciistico deve garantire il mantenimento della biodiversità e della ricchezza floristica del territorio;

b) «Val Rabbia e Val Gallinera» - SIC IT2070003, Monte Marsar-Corni di Bos» - SIC IT2070004, «Pizzo Badile-Alta Val Zumella» - SIC IT2070005

Per la tutela all'habitat 6150 «Formazioni erbose boreo-alpine silicee» occorre mantenere l'integrità del cotico erboso, mentre per la gestione dell'habitat 9410 «Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea)» sono da applicare le tecniche della selvicoltura naturalistica privilegiando l'alto fusto disetaneo a struttura ben articolata e composizione arborea mista, mantenendo le radure al fine di favorire la diversità ambientale e la salvaguardia del sottobosco e dei microhabitat che ospitano le specie erbacee più significative a favore della biodiversità specifica;

c) «Alta Val Caffaro-Pascoli di Crocedomini» - SIC IT2070006

L'ente gestore regolamenta la fruizione turistica. Per la tutela dell'habitat 4070 «boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsutum)», non sono consentiti interventi che possano innescare processi destabilizzanti ed erosivi.

d) «Versanti dell'Avio» - SIC IT2070009

Per la tutela dell'habitat 9420 «Foreste silicicole alpine di Larix decidua e Pinus cembra» si applicano le tecniche della selvicoltura naturalistica, privilegiando l'alto fusto disetaneo a composizione arborea mista o in caso di Cembre pure alla monospecificità. Gli individui monumentali sono salvaguardati.

e) «Torbiere di Val Braone» - SIC IT2070012 - «Ghiacciaio dell'Adamello» - SIC IT2070013

L'ente gestore regolamenta la fruizione turistica.

5. L'ente gestore predispone un regolamento per razionalizzare il pascolo e, ove necessario, contenere gli eccessi di carico di pascolamento. Laddove richiesto dalle esigenze di conservazione degli habitat provvede ad incentivare il mantenimento dell'attività di pascolo.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO

Art. 6 - Disposizioni comuni

1. Nel parco naturale dell'Adamello è fatto divieto di:

a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali e introdurre specie alloctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore, sulla base di appositi regolamenti approvati dall'ente stesso;

b) raccogliere, asportare e danneggiare le specie vegetali ed i funghi, ad eccezione della raccolta a fini scientifici e della raccolta normata dall'ente gestore con apposito regolamento, fatto salvo l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

c) aprire cave, coltivare torbiere ed estrarne inerti, realizzare discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi;

d) accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate dall'ente gestore e campeggiare con tende, roulotte, campers e simili, anche nelle aree private o di parcheggio, con la sola esclusione del bivacco alpino;

e) realizzare nuovi elettrodotti e svolgere attività di trasformazione del paesaggio e del territorio con altre linee aeree, fatti salvi la manutenzione e l'adeguamento tecnologico di quelle esistenti;

f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

g) ricercare e raccogliere minerali da collezione e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, accertata ed autorizzata dall'ente gestore;

h) realizzare nuovi bacini ed impianti idroelettrici e nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modificano il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole, di malga e di gestione dei rifugi - purché resti garantita la defluenza continua e sufficiente anche nei regimi di magra e che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere - e gli inter-

venti di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;

i) transitare con mezzi motorizzati, comprese le motoslitte, lungo viabilità che non conducano a parcheggi pubblici o a proprietà private, per le quali l'accessibilità agli aventi titolo è riconosciuta dal comune territorialmente interessato; l'accesso alla viabilità è comunque consentito ai mezzi di servizio pubblico e di vigilanza, ai mezzi per disabili, ai mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali, nonché per le esigenze di servizio agli impianti idroelettrici e agli elettrodotti, per i rifugi e per la battitura di piste da sci;

j) posare cartellonistica pubblicitaria;

k) realizzare recinzioni fisse;

l) gettare o abbandonare rifiuti, ivi compresi bottiglie, barattoli, resti di carta, di plastica, di cibi e simili; è fatto obbligo di riportare a valle ogni rifiuto e lasciare puliti i luoghi, i bivacchi, le aree da picnic ed ogni altro sito di sosta;

m) asportare, danneggiare o distruggere le attrezzature e la segnaletica predisposte dall'ente gestore per la fruizione del parco;

n) introdurre cani, tranne quelli da soccorso e da lavoro per il pascolo; l'accesso di cani per altre finalità è consentito solo al guinzaglio, sotto stretto controllo del padrone e limitatamente ai sentieri segnalati; nelle aree di sosta e da picnic situate all'interno del parco, i cani devono restare sotto costante controllo del padrone;

o) istituire zone di addestramento cani;

p) disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti e inutili;

q) sorvolare a bassa quota e atterrare con mezzi aerei a motore, salvo che per esigenze di soccorso o di protezione civile, vigilanza, rifornimento ai rifugi, lavori di manutenzione ad opere ed impianti di difficile accesso con altri mezzi. L'ente gestore può autorizzare il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di elicotteri per esigenze di carattere straordinario connesse alle finalità dell'area protetta. È fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. L'ente gestore, sentito il comune competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso su sentieri e zone del parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.

3. L'ente gestore con apposito regolamento d'uso stabilisce eventuali disposizioni più specifiche o deroghe ai divieti di cui al comma 1.

4. Per quanto non specificamente previsto nel presente titolo, si applica al territorio del parco naturale dell'Adamello la normativa prevista per il parco regionale di cui ai titoli I, II, III, IV e V del piano territoriale di coordinamento di parco regionale.

Art. 7 - Zona di riserva naturale integrale (SIC IT2070003)

1. La zona di riserva naturale integrale «Val Rabbia e Val Gallinera» è individuata e proposta allo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente nella sua evoluzione non influenzata dall'uomo.

2. In essa è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalla attuazione di programmi educativi direttamente eseguiti dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati. Previo studio di incidenza ambientale ai sensi del d.P.R. 357/1997 possono essere eseguite opere ed interventi volti alla sistemazione dei dissesti in atto, secondo modalità e tipologie che minimizzino comunque l'impatto sugli ecosistemi della zona. La zona non si estende al sentiero segnava CAI n. 48, facente parte della rete escursionistica ufficiale del parco, che può essere percorso esclusivamente a piedi, evitando ogni divagazione all'interno della zona di riserva.

3. Eventuali terreni di proprietà privata sono acquisiti dall'ente gestore, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della l.r. 86/1983, entro cinque anni dall'approvazione del presente piano.

Art. 8 - Zone di riserva naturale orientata

1. Le zone di riserva naturale orientata sono individuate e proposte dal piano con lo scopo di tutelare, orientando scientificamente l'evoluzione dell'ecosistema, aree caratterizzate da ricchezza floristica o elevata complessità strutturale della vegetazione, nonché da elevate potenzialità faunistiche. Gli interventi sono diretti al mantenimento della elevata diversità floristica, al raggiungimento di stadi forestali climax, soprattutto per le foreste d'impronta boreale, e al raggiungimento delle massime capacità faunistiche potenziali, in termini di conservazione e tutela della biodiversità, anche mediante reintroduzioni.

2. Nelle zone di riserva naturale orientata è consentita la ricer-

ca scientifica, la fruizione culturale o educativa, nonché l'esercizio agro-silvo-pastorale, secondo gli usi e le consuetudini, entro i limiti specificati dal presente articolo, dalle norme di comportamento generale, dalle norme di settore, dai piani di settore e regolamenti d'uso.

3. In aggiunta a quanto descritto all'art. 6, comma 1, nelle zone di riserva naturale orientata è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o delle destinazioni d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti funzionali alla applicazione della d.g.r. n. 6/42036 del 19 marzo 1999 (Linee guida per l'applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, alla trasformazione del latte negli alpeggi della regione Lombardia); è inoltre consentito l'ampliamento dei rifugi esistenti nell'osservanza di quanto disposto all'art. 48 del PTC di parco regionale;

b) aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti, fatta salva la realizzazione di eventuali nuove piste di servizio agro-silvo-pastorale previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

c) effettuare interventi che mutino la destinazione a bosco dei suoli o comportino una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

d) aprire piste da sci e realizzare condotte ed impianti, anche di risalita.

4. Sono ammesse le opere di manutenzione degli impianti idroelettrici, degli elettrodotti e degli acquedotti pubblici esistenti.

Art. 9 - Zone di riserva naturale parziale

1. Le zone di riserva naturale parziale sono individuate secondo la seguente classificazione:

a) zone di riserva naturale parziale biologica, caratterizzate da presenze botaniche e zoologiche di specie rare o divenute tali in conseguenza della riduzione dei loro habitat, spesso anche di rilevante valore paesistico-ambientale;

b) zone di riserva naturale parziale botanica, caratterizzate da tratti di vegetazione di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno del parco o per le caratteristiche peculiari ambientali o floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie rare o minacciate;

c) zone di riserva naturale parziale zoologico-forestale, caratterizzate da popolamenti animali, particolarmente diversificati o interessanti per la presenza di specie sensibili o sedentarie anche minacciate, inseriti in ambienti vegetazionali climatici o comunque molto maturi da mantenere nell'attuale assetto strutturale;

d) zone di riserva naturale parziale morfopaesistica, caratterizzate da mineralogia, litologia o morfologia interessanti per la loro peculiarità sia nel parco, sia in termini assoluti, derivate da manifestazioni geochimiche (metamorfismo), o tettoniche (strutture di dislocazione), o da eventi paleoclimatici (glacialismo), con conseguente elevato valore paesistico.

Nell'ambito della stessa zona di riserva naturale parziale possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al presente comma.

2. In aggiunta a quanto descritto all'art. 6, comma 1, nelle zone di riserva naturale parziale è fatto divieto di:

a) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comportino modifiche di superficie o di sagoma o delle destinazioni d'uso. Sono fatti salvi gli adeguamenti funzionali alla applicazione della d.g.r. n. 6/42036 del 19 marzo 1999. Con esclusione delle zone di riserva naturale parziale biologica e degli ambiti di tutela biologica inclusi nella zona di riserva naturale «Adamello», è consentito l'ampliamento, per interventi di adeguamento igienico, dei rifugi esistenti o la realizzazione di nuovi rifugi mediante riutilizzo di edifici esistenti;

b) aprire nuove strade, asfaltare o ampliare quelle esistenti, fatta salva la eventuale realizzazione di nuove piste di servizio agro-pastorale, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 12/2005;

c) realizzare nuovi impianti di risalita e piste da sci al di fuo-

ri dei perimetri individuati come «Ambiti per l'esercizio dello sci» nella planimetria generale di piano e ricadenti nella zona di riserva naturale, nonché individuati nell'apposito piano di settore. La realizzazione di impianti di risalita in sorvolo delle zone di riserva naturale parziale biologica è consentita purché non siano previste strutture portanti e accessorie all'interno del perimetro delle stesse.

Art. 10 – Zona prati terrazzati

1. La zona è destinata alla conservazione e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione di presidio umano. Gli interventi di recupero e di trasformazione assumono contenuti diversi a seconda che la zona sia compresa nell'Orizzonte del paesaggio antropico o negli Orizzonti superiori.

2. Lo strumento urbanistico comunale definisce le norme urbanistiche, le destinazioni e le trasformazioni d'uso ammesse, in conformità alle presenti norme e ai piani di settore turismo e agricoltura, al fine di mantenere e consentire lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, favorendo in primo luogo il recupero dell'edificato esistente.

3. All'interno della zona prati terrazzati, gli strumenti urbanistici comunali, i piani attuativi e i permessi di costruire convenzionati ai sensi della l.r. 12/2005 devono:

a) promuovere la conservazione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e favorire le attività agrituristiche;

b) promuovere il recupero dell'edificato esistente, anche tramite trasformazione d'uso in destinazioni turistico-residenziali, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, nel rispetto dei caratteri edilizi preesistenti, fatti salvi gli incrementi volumetrici di cui ai commi 5 e 6;

c) promuovere il recupero paesistico dell'edificazione e delle trasformazioni urbanistiche recenti;

d) garantire il mantenimento a prato o coltivo degli spazi aperti, ovvero la loro trasformazione in termini naturali, mediante rimboschimento, imboschimento, tutela delle aree di rinnovazione spontanea.

4. Gli strumenti urbanistici generali devono riferirsi ai seguenti criteri:

a) ogni intervento edilizio deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente tradizionali, sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche;

b) deve essere garantita la conservazione rigorosa degli spazi aperti, con divieto di recinzioni fisse, di trasformazione a giardino, di piantumazione con specie ornamentali o comunque non autoctone;

c) è prescritto il mantenimento dei terrazzamenti e relativi muri di sostegno, di ogni altro elemento caratteristico tradizionale del paesaggio.

5. Per le zone comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico lo strumento urbanistico, il piano attuativo e il permesso di costruire convenzionato ai sensi della l.r. 12/2005, possono consentire il miglioramento dell'accessibilità e gli ampliamenti fino alla concorrenza massima del 15% dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente piano. Nuova edificazione è consentita per lo sviluppo delle attività agricole, ai sensi degli articoli 59 e 60 della l.r. 12/2005 e per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del parco, laddove previste dal PTC di parco regionale.

6. Per le zone comprese entro l'Orizzonte del paesaggio alpestre, lo strumento urbanistico, il piano attuativo e il permesso di costruire convenzionato prevedono accessibilità veicolare limitata e controllata, secondo le disposizioni del PTC di parco regionale e urbanizzazione limitata agli aspetti igienico-sanitari. Non è ammessa nuova edificazione, salvo che per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del parco laddove previste dal piano; sono comunque ammessi interventi edilizi di recupero del patrimonio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica, anche con incremento volumetrico limitato a minimi adeguamenti delle altezze interne dei locali, necessari per il rispetto dei requisiti minimi di abitabilità, e comunque non oltre la concorrenza massima del 15% dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente piano.

7. In assenza di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e

straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ai fini della salvaguardia del patrimonio architettonico, è ammessa la destinazione d'uso a fini abitativi, salvaguardando le tipologie costruttive tradizionali e la configurazione paesaggistica delle aree di pertinenza dei fabbricati. È ammessa la demolizione e la ricostruzione parziale per minimi adeguamenti degli edifici rispetto alla viabilità. È vietata la demolizione e ricostruzione integrale salvo i casi in cui risulti necessaria per evidenti problemi di ordine strutturale o per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo.

Art. 11 – Zone umide e torbiere

1. Le zone umide e le torbiere sono ambienti il cui ecosistema complesso è sottoposto a specifica tutela in funzione scientifica, culturale, educativa. La tutela è estesa alle acque di alimentazione della zona.

2. È vietato qualsiasi nuovo intervento di manomissione, drenaggio, escavazione che alteri l'equilibrio delle zone umide e torbiere, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione, anche parziale, delle sorgenti e delle acque di alimentazione. È altresì vietato ogni intervento o comportamento che possa determinare peggioramento o alterazione delle qualità e composizione delle acque delle zone umide e torbiere.

3. È vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, in particolare edifici o strade, per una fascia di rispetto di quindici metri dal limite della zona umida e torbiere.

4. È vietato lo sfruttamento delle torbiere. L'ente gestore promuove le ricerche e gli studi per perfezionare e approfondire le conoscenze riguardanti l'ecologia e la dinamica delle torbiere ed elabora piani di settore per la loro conservazione. L'ente gestore, con i suddetti piani, assume ogni provvedimento necessario per evitare nelle torbiere e relative aree di rispetto l'utilizzazione agricola, l'apporto di sostanze chimiche, gli incendi e per regolamentare gli accessi.

Art. 12 – Aree sciabili

1. Nel quadro degli interessi turistici, assumono particolare rilevanza gli impianti, le attrezzature e le piste per l'esercizio dello sci, in funzione di promozione e sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti. Gli interventi, a tal fine indicati nel piano di settore turismo, devono essere realizzati nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesistica, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

2. La planimetria generale di piano individua gli ambiti per l'esercizio dello sci, quali sedi e tracciati di impianti di risalita, piste e attrezzature accessorie.

3. L'attivazione, l'esercizio o l'ammodernamento di impianti, attrezzature e piste da sci è consentita negli ambiti di cui al comma 2, inclusi nel demanio sciabile.

4. L'individuazione delle aree sciabili è effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia). Il piano di settore turismo, per la parte relativa, assume i contenuti del piano programmatico di intervento nell'area del parco.

5. Le piste da sci devono essere realizzate ai sensi delle vigenti normative regionali; ogni eventuale lavoro di costruzione e il taglio di piste nel bosco è ammesso, solo in quanto indispensabile, fatta salva l'eventuale valutazione di impatto ambientale.

6. Per le piste da sci ammesse entro il parco naturale non deve essere danneggiato il valore botanico complessivo.

7. Gli impianti per la captazione e la raccolta di acque per l'innervamento artificiale, fatte salve le situazioni esistenti, sono ammessi a condizione che non vengano utilizzate acque di parco naturale o di zone umide, ivi comprese le acque di alimentazione delle zone umide stesse.

8. L'uso del gatto delle nevi o di analoghi veicoli è consentito all'interno delle aree sciabili attuate secondo le previsioni di piano ed in presenza di adeguato manto nevoso. Al di fuori, è ammesso solo per esigenze di soccorso, di protezione civile, di servizio agro-silvo-pastorale o di vigilanza.

9. L'apertura di piste da fondo, se non comporta lavori di costruzione o altri interventi, è consentita anche al di fuori delle aree sciabili individuate dal piano, fatta salva la eventuale valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa vigente.

10. Ove se ne verificano le condizioni di dimostrata attuabilità, con esclusione delle sole zone di riserva naturale integrale e orientate e compatibilmente alle previsioni dell'apposito piano di

settore e del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana, è consentita l'apertura di piste da sci non individuate dal presente piano, secondo le procedure previste dalla normativa del parco regionale.

Titolo IV
NORME FINALI

Art. 13 – Vigilanza

1. Nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'ente gestore secondo le modalità previste dall'art. 26 della l.r. 86/1983, dall'art. 27 della l. 394/1991 e dalle altre disposizioni vigenti.

**Art. 14 – Repressione degli interventi abusivi
e sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni contenute nelle norme del presente piano, dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, si applicano le sanzioni previste dal titolo III della l.r. 86/1983, dagli artt. 29 e 30 della l. 394/1991 e dalle altre disposizioni vigenti.